



**CITTÀ DI BRA**  
PROVINCIA DI CUNEO

Classificazione  
d'Archivio 5.4

**CONSIGLIO COMUNALE**  
**SEDUTA DEL 12/01/2021**

L'anno duemilaventunouno, addì dodiciodici del mese di Gennaioennaio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione alle ore 15,00 sotto la presidenza del consigliere Fabio Bailo, in modalità di videoconferenza telematica da sedi remote ai sensi dell'articolo 73 del D.L. 17/3/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24/4/2020 n. 27 e dall'articolo 1 comma 9 lettera O del D.P.C.M. 3/11/2020, stante lo stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Governo. Partecipa all'adunanza da remoto ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, Monica Basso Basso.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 3 / 2021**

Punto numero 3 dell'ordine del giorno

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021.

Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Presidente	BAILO FABIO	X	
2	Sindaco	FOGLIATO GIOVANNI	X	
3	Consigliere	ASTEGIANO LIVIO	X	
4	Consigliere	BABAKHALI IMAN	X	
5	Consigliere	BASSO MARTA	X	
6	Consigliere	CRAVERO LUCA	X	
7	Consigliere	ELLENA MARCO	X	
8	Consigliere	GEMMA EVELINA	X	
9	Consigliere	GENTA ANNALISA	X	
10	Consigliere	ISU MARINA	X	
11	Consigliere	MILAZZO MARIA GIOVANNA	X	
12	Consigliere	MOSSINO GIULIANA	X	
13	Consigliere	PANERO SERGIO	X	
14	Consigliere	SIBILLE BRUNA	X	
15	Consigliere	TESTA FRANCESCO	X	
16	Consigliere	TESTA RAIMONDO	X	
17	Consigliere	TRIPODI DAVIDE	X	

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuto presente il numero legale dei componenti dell'organo e dato atto che per la presente seduta del Consiglio ha nominato scrutatori i signori BABAKHALI IMAN, CRAVERO LUCA, TRIPODI DAVIDE, invita il Consiglio a trattare il suddetto punto all'ordine del giorno. Al termine, viene adottato il seguente provvedimento:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su relazione del Sindaco.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Tributi della Ripartizione Finanziaria su impulso del Sindaco.

Dato atto che in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

Premesso che:

- l'art. 1, c. 738, della L. 27.12.2019, n. 160 (Legge di bilancio per l'anno 2020), ha disposto che "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";
- ai commi da 739 a 783 della precitata L. n. 160/2019 è però disciplinata, in nuova impostazione, l'Imposta municipale propria (IMU), imposta di natura patrimoniale che assomma il gettito della previgente IMU e della previgente TASI;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 25.06.2020, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU)";

Rilevato che all'art. 1, c.744, della citata L. n. 160/2019, in continuità con il prelievo della previgente disposizione IMU si precisa che "è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni";

Considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 23.12.2019, per l'anno 2020 venivano stabilite le seguenti aliquote per il calcolo dell'Imposta municipale propria (IMU):

- 0,05% per immobili merce, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, ai sensi dell'art. 1, c.751, della L. n. 160/2019;
- 0,05% per i fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'art. 9, c.3-bis, del D.L. 557/1993, convertito nella L. n. 133/1994;
- 0,45 % per le abitazioni e relative pertinenze locate ai sensi dell'art. 2, c.3, della Legge n. 431/1998;
- 0,56% per le abitazioni possedute dall'A.T.C. assegnate a residenti in Bra;
- 0,60% per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, c.2, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2012, con detrazione di € 200,00;

- 0,75% per i fabbricati concessi in uso a comproprietari o contitolari di altri diritti reali sugli stessi e a parenti entro il 2° grado ed affini entro il 1° grado, a condizione che siano da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze e che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica;
- 0,76% per i terreni agricoli non esclusi a norma di legge;
- 0,81% per i fabbricati censiti alla categoria catastale C/3 a condizione che siano destinati ad esercizio di attività artigianali;
- 0,85 % per le aree fabbricabili;
- 0,89 % per i fabbricati (appartenenti alle categorie catastali diverse dall' A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, e C/6) per i quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati per un periodo superiore ai sei mesi, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita. Nella fattispecie, si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere. Al fine del computo del periodo per l'applicazione della tariffa maggiorata in esame si farà riferimento, di norma, alle decorrenze dei contratti di locazione registrati. Si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l'aliquota ordinaria gli immobili strumentali all'attività di impresa o professionale del soggetto passivo;
- 0,94 % (aliquota base) per i restanti immobili;
- 1,02% per i fabbricati a destinazione abitativa (appartenenti alle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, e C/6) per i quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati per un periodo superiore ai sei mesi, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita; nella fattispecie, si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere; al fine del computo del periodo per l'applicazione della tariffa maggiorata in esame si farà riferimento, di norma, alle decorrenze dei contratti di locazione registrati; si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l'aliquota ordinaria:
  - a) gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR e gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES;
  - b) le unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la loro residenza in altro comune per motivi di lavoro, a condizione che gli stessi non abbiano diritti reali su altre abitazioni nel territorio dello Stato;
  - c) le pertinenze dell'abitazione principale eccedenti il numero massimo previsto dall'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214);
- 1,06% per le abitazioni tenute a disposizione e/o residenze secondarie, così come definite dall'art. 41 del D.P.R. N. 917/1986;
- con la predetta deliberazione n. 66/2019 il Consiglio comunale stabilì in 200,00 € la detrazione spettante all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, dando altresì atto che all'aliquota dello 0,45%, prevista per le abitazioni e relative pertinenze locare ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998 (cd. "Affitti a canone concordato"), in base all'art. 1, comma 53, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) sarebbe stata applicata la riduzione al 75%;

Ritenuto, alla luce di quanto esposto, di confermare per l'anno 2021 le aliquote e le detrazioni già approvate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 25.06.2020, nei limiti e con le modifiche previste dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.

Visto il vigente Regolamento sugli uffici e servizi e il vigente Statuto comunale.

Preso atto che:

- l'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale;
- l'argomento è stato illustrato nella Commissione Consiliare Finanze nelle sedute dedicate all'esame del bilancio e particolarmente nella seduta del 09.12.2020 e seguenti.

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE Firmato digitalmente Raffaele Grillo;

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE Firmato digitalmente Raffaele Grillo.

Visti:

- l'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 (Riordino della disciplina dei tributi locali);
- l'art. 1, cc. da 739 a 783 della L. 160/2019 (Legge di bilancio per l'anno 2020);
- il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – TUEL) e in particolare l'art. 175;
- la Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Sentita la discussione dei presenti in merito, avvenuta nel contesto della trattazione della proposta n. 2 all'ordine del giorno della presente seduta (D.C.C. n. 2) registrata su apposito supporto informatico agli atti del Comune, da cui risultano gli interventi dei Sigg.ri:

- Sindaco
- Assessore Messa
- Cons. Mossino
- Cons. Panero
- Cons. Milazzo
- Cons. Tripodi
- Cons. Astegiano
- Cons. Cravero
- Cons. Gemma
- Cons. Testa Francesco
- Cons. Ellena
- Cons. Bailo
- Cons. Testa Raimondo
- Cons. Genta
- Assessore Brizio
- Cons. Basso
- Cons. Sibille
- Cons. Isu

A seguito della votazione palese, avvenuta per appello nominale nei termini sotto riportati e proclamati dal Presidente:

Presenti	n. 17
Votanti	n. 17
Maggioranza richiesta	n. 9
Favorevoli	n. 11
Contrari	n. 6 (Cravero, Ellena, Genta, Mossino, Panero, Tripodi)

## DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2021 le aliquote e le detrazioni già in vigore per l'anno precedente dell'Imposta municipale propria (IMU), approvate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 23.12.2019, nei limiti e con le modifiche previste dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, in particolare individuando le seguenti aliquote:
  - 0,05% per immobili merce, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, ai sensi dell'art. 1, c.751, della L. n. 160/2019;
  - 0,05% per i fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'art. 9, c.3-bis, del D.L. 557/1993, convertito nella L. n. 133/1994;
  - 0,45 % per le abitazioni e relative pertinenze locate ai sensi dell'art. 2, c.3, della Legge n. 431/1998;
  - 0,56% per le abitazioni possedute dall'A.T.C. assegnate a residenti in Bra;
  - 0,60% per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, c.2, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2012, con detrazione di € 200,00;
  - 0,75% per i fabbricati concessi in uso a comproprietari o contitolari di altri diritti reali sugli stessi e a parenti entro il 2° grado ed affini entro il 1° grado, a condizione che siano da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze e che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica;
  - 0,76% per i terreni agricoli non esclusi a norma di legge;
  - 0,81% per i fabbricati censiti alla categoria catastale C/3 a condizione che siano destinati ad esercizio di attività artigianali;
  - 0,85 % per le aree fabbricabili;
  - 0,89 % per i fabbricati (appartenenti alle categorie catastali diverse dall' A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, e C/6) per i quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati per un periodo superiore ai sei mesi, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita. Nella fattispecie, si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere. Al fine del computo del periodo per l'applicazione della tariffa maggiorata in esame si farà riferimento, di norma, alle decorrenze dei contratti di locazione registrati. Si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l'aliquota ordinaria gli immobili strumentali all'attività di impresa o professionale del soggetto passivo;
  - 0,94 % (aliquota base) per i restanti immobili;
  - 1,02% per i fabbricati a destinazione abitativa (appartenenti alle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, e C/6) per i quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati per un periodo superiore ai sei mesi, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita; nella fattispecie, si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere; al fine del computo del periodo per l'applicazione della tariffa maggiorata in esame si farà riferimento, di norma, alle decorrenze dei contratti di locazione registrati; si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l'aliquota ordinaria:
    - a) gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR e gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES;
    - b) le unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la loro residenza in altro comune per motivi di lavoro, a condizione che gli stessi non abbiano diritti reali su altre abitazioni nel territorio dello Stato;

c) le pertinenze dell'abitazione principale eccedenti il numero massimo previsto dall'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214);

- 1,06% per le abitazioni tenute a disposizione e/o residenze secondarie, così come definite dall'art. 41 del D.P.R. N. 917/1986;
- 2. Di stabilire in €. 200,00 la detrazione spettante all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011;
- 3. Di dare atto che all'aliquota dello 0,45% prevista per le abitazioni e relative pertinenze locate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 (cd. "Affitti a canone concordato"), in base all'art. 1, comma 53, della legge n. 208/2015, ed all'art. 1, c. 760, della L. n. 160/2019, si applicherà la riduzione al 75%;
- 4. Di dare atto che all'art. 1, c.744, della citata L. n. 160/2019, in continuità con il prelievo della previgente disposizione IMU si precisa che "è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni";
- 5. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. e dell'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, dando atto che ai sensi dell'art. 1, c. 767, della L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
Fabio Bailo

Il Segretario Generale  
Monica Basso

(atto sottoscritto digitalmente)